



COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 21/05/2022

DELIBERAZIONE N. 53

OGGETTO: Proroga fino al 30 settembre 2022 dell'esonero del pagamento del canone del suolo pubblico di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 a favore delle imprese di pubblico esercizio (bar e ristoranti), dei negozi commerciali, delle botteghe artigiane e delle imprese ambulanti che operano nel mercato settimanale.

L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di maggio alle ore 12:45 in Marciano della Chiana nella sala della Giunta Comunale.

Adunatasi la Giunta Comunale, previa trasmissione degli inviti, avvenuta nei modi e nei termini di legge, sono intervenuti i Signori:

Nominativo	Ruolo	Ass.	Pres.	Note
DE PALMA MARIA	Sindaco		Si	
CARDINI MONICA	Vice Sindaco		Si	
GIONATA SALVIETTI	Assessore		Si	
MAGI LEONARDO	Assessore		Si	
MONNANNI SANTI	Assessore		Si	

Presiede la Dott.ssa MARIA DE PALMA, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa, in presenza, il Dott. Giulio Nardi, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, come successivamente integrato e modificato;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, d. lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^a, lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213:

- dal responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- dal responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Premesso che ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.lgs. n. 267/2000, spettano al Comune le funzioni amministrative che riguardano lo sviluppo economico della propria comunità territoriale, da esercitarsi secondo il principio di sussidiarietà, nell'ambito di processi di riqualificazione e valorizzazione degli ambiti urbani e di sostegno alle politiche occupazionali, attraverso il supporto delle imprese, in quanto attività a servizio della residenza e del turismo, oltre che efficaci presidi a garanzia della sicurezza sociale;

Visto l'art. 9-ter, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176, così come modificato dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, commi 706 e 707, secondo cui al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, c.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al **31 marzo 2022**, dal pagamento del canone di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della L. 27 dicembre 2019, n. 160;

Preso atto che il legislatore è intervenuto ripetutamente, nel corso del 2020 e del 2021, con provvedimenti a sostegno delle imprese di pubblico esercizio e del commercio su area pubblica, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Evidenziato che lo stato di emergenza, cessando a partire dal 1° aprile 2022, non ha visto rinnovate gran parte delle misure di vario genere adottate a sostegno delle attività sopra citate;

Considerato che è opportuno, continuare a promuovere interventi a supporto del tessuto economico locale e, pertanto, proseguire negli interventi a favore delle

categorie economiche sopra citate perché preordinati a concorrere al rilancio delle suddette attività economiche e a fornire una forma di ristoro a favore dei titolari dei medesimi;

Vista la richiesta acquisita al prot. n. 1919 del 22 marzo u.s. presentata dalla CONFESERCENTI PROVINCIALE DI AREZZO di esonerare dal pagamento dell'occupazione di suolo pubblico le attività in argomento;

RITENUTO pertanto di aderire alla richiesta di cui sopra prorogando al 30 settembre 2022 l'esonero del pagamento del canone del suolo pubblico di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 a favore delle imprese di pubblico esercizio (bar e ristoranti), dei negozi commerciali, delle botteghe artigiane e delle imprese ambulanti che operano nel mercato settimanale, per consentire alle suddette attività del territorio comunale di accelerare la ripresa anche sfruttando, ove possibile, parti pertinenziali pubbliche, nel rispetto della normativa di sicurezza;

Evidenziato come l'esonero in argomento comporta una diminuzione di entrata del canone unico di euro 5.950,00);

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 20/04/2021 è stato approvato il Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, con allegate le relative tariffe, come proposte dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 20 dell'15/04/2021;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28

settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.»;

Visti:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02/04/2022, con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2022-2024;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1- di prendere atto e fare proprie le premesse e le relative motivazioni che si intendono qui riportate;
- 2- di prendere atto dell'esonero del pagamento del canone del suolo pubblico di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 a favore delle imprese di pubblico esercizio (bar e ristoranti), dei negozi commerciali, delle botteghe artigiane e delle imprese ambulanti che operano nel mercato settimanale, prorogandolo al 30 settembre 2022;
- 3- di applicare analogo trattamento anche in caso di locazione di suolo di proprietà pubblica;
- 4- di dare atto che l'efficacia dell'esonero di cui al presente atto decorre dal 1° aprile p.v. e dura fino al 30 settembre 2022;
- 5- di dare atto che il mancato introito per le esenzioni dal pagamento del canone patrimoniale relativo alle suddette occupazioni viene stimato in € 5.950,00;

Successivamente, riconoscendone l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4[^], d. lgs.vo n. 267/00, sopra citato, previa separata votazione unanime favorevole espressa anch'essa per appello nominale.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Dott.ssa MARIA DE PALMA	Il Segretario Comunale Dott. Giulio Nardi
---	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**Il Segretario Comunale
Dott. Giulio Nardi**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Marciano della Chiana ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.